

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2230 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 ⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA»). Le misure nei confronti della RPC erano costituite da dazi individuali ad valorem compresi tra il 7,3 e il 40,5 % con un dazio residuo del 42,6 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 ⁽³⁾, il Consiglio ha ridotto il dazio individuale applicabile a una società, portandolo dal 14,1 al 3,2 %.
- (3) In seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»), che riguardava solo le importazioni di TCCA originarie della RPC, il Consiglio ha prorogato di altri 5 anni i dazi antidumping sul TCCA di origine cinese, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio del 19 dicembre 2011 ⁽⁴⁾.
- (4) Rispettivamente il 28 agosto 2013 e il 1° luglio 2014 la Commissione ha aperto due riesami relativi a un «nuovo esportatore». Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un'aliquota di dazio individuale del 32,8 % sul TCCA fabbricato da un nuovo produttore esportatore cinese ⁽⁶⁾. L'altro produttore esportatore cinese ⁽⁷⁾ ha formalmente ritirato la sua domanda e la Commissione ha di conseguenza chiuso l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 254 del 29.9.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 346 del 30.12.2009, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 157 del 27.5.2014, pag. 80).

⁽⁶⁾ Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

⁽⁷⁾ Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni (GUL 65 del 10.3.2015, pag. 18).

